

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

2^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

17° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI GIOVEDÌ 9 GIUGNO 1988

Presidenza del Presidente COVI

INDICE

Disegni di legge in sede deliberante

«Modifiche alla disciplina degli esami di
procuratore legale» (1050), approvato dalla
Camera dei deputati

(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE, <i>relatore alla Commissione</i>	Pag. 2, 7, 9 e <i>passim</i>
ACONE (PSI)	6, 7
BATTELLO (PCI)	16, 17
CORLEONE (Fed. Eur. Ecol.)	5
DI LEMBO (DC)	13, 16
FILETTI (MSI-DN)	8, 9
GALLO (DC)	12, 16, 17
PINTO (DC)	11, 12

I lavori hanno inizio alle ore 10,15.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

«**Modifica alla disciplina degli esami di procuratore legale**» (1050), approvato dalla Camera dei deputati
(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Modifica alla disciplina degli esami di procuratore legale», già approvato dalla Camera dei deputati.

Questa normativa, oggi all'esame della nostra Commissione, ha una sua genesi particolare e deriva da quella situazione in cui versano attualmente gli esami di procuratore legale soprattutto nelle grandi sedi, dove si è verificato un grande affollamento di concorrenti con conseguente ritardo nella correzione degli elaborati, al punto che si è determinata sovrapposizione fra successivi esami di procuratore legale. Questo è accaduto a Milano ed anche a Roma; non so se si sia verificata anche in altre sedi la circostanza che, nel momento in cui veniva bandito il nuovo concorso, i temi scritti di quello precedente non erano ancora stati corretti e quindi i candidati non sapevano se erano stati ammessi agli orali. Circostanza dalla quale deriva irrimediabilmente un ulteriore incremento di esaminandi alla sessione successiva. È quindi sorta l'idea, recepita nel primo disegno di legge presentato alla Camera dei deputati, di istituire delle sottocommissioni per esaminare i temi di non più di cento candidati. A questo disegno di legge, presentato dal Gruppo socialista, ne seguivano altri che prendevano in esame altri aspetti particolari degli esami di procuratore, fra cui quello degli onorevoli Gargani e Nicotra, che affrontavano la materia degli esami di procuratore più a fondo. Tale disegno di legge prevedeva addirittura una modificazione della pratica forense, con l'istituzione di una specie di accademia di formazione dei procuratori, accademia che avrebbe dovuto portare a una formazione comune di coloro che aspirano alla professione forense e di coloro che aspirano alla carriera di magistrato.

Il disegno di legge dell'onorevole Gargani e dell'onorevole Nicotra, che inizialmente era abbinato con altri sei disegni di legge presentati sulla stessa materia, è stato alla fine stralciato ed è nel frattempo sopravvenuta una iniziativa del Governo rivolta all'unico scopo di rendere più sollecita la correzione degli elaborati. Inoltre, da tempo era in atto un movimento di opinione diretto a mutare anche la natura e il contenuto degli esami di procuratore, cioè di istituire un esame di natura più tecnico-pratica, di controllo, in sostanza, dell'eseguita pratica e della conseguente preparazione nei compiti fondamentali di patrocinio e di consulenza, più che di possesso di cognizioni teoriche, come si verifica con i temi che attualmente sono proposti a concorsi per esami di procuratore. Si proponeva, quindi, un esame scritto che prevedesse la redazione di pareri motivati in materia civile e in

materia penale e la redazione di un atto giudiziario, riprendendo sotto questo profilo le indicazioni contenute anche nei disegni di legge di riforma dell'ordinamento forense (in particolare, l'articolo 3 del disegno di legge n. 1050 riprende le indicazioni del disegno di legge presentato nella scorsa legislatura dai senatori Ricci e Marinucci Mariani e in questa legislatura dal senatore Battello).

Sotto certi aspetti, si tratta delle stesse indicazioni contenute nel disegno di legge presentato dal Gruppo della Democrazia cristiana (il cui primo firmatario è il senatore Mancino), sia pure con talune differenziazioni. Occorre rilevare, tuttavia, che quelle modifiche riguardano, in sostanza, le modalità di espletamento della pratica. Ora, cosa si è verificato alla Camera dei deputati? Si è verificato che, benchè il provvedimento governativo, preso come base per la discussione, prevedesse esclusivamente norme di carattere procedurale relative agli esami di procuratore (e cioè la suddivisione delle commissioni esaminatrici in sottocommissioni, ad ognuna delle quali fossero assegnati 250 candidati), nel corso del dibattito sono state introdotte norme concernenti il contenuto della prova da sostenere.

Veniamo ora ad un rapido esame del testo in discussione.

L'articolo 1 modifica l'articolo 22 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1954, n. 36, e modificato dal n. 5 dell'articolo 1 della legge 23 marzo 1940, n. 254, nel senso che gli esami di procuratore debbono avere luogo nel mese di luglio di ogni anno presso le Corti di appello. Inoltre, i temi per ciascuna prova scritta sono dati dal Ministro di grazia e giustizia, che nomina le commissioni esaminatrici, ciascuna delle quali è composta di cinque membri titolari e cinque supplenti, di cui: due titolari e due supplenti avvocati iscritti da almeno otto anni ad un ordine del distretto di Corte d'appello sede dell'esame; due titolari e due supplenti magistrati dello stesso distretto con qualifica non inferiore a consigliere di Corte d'appello; un titolare e un supplente, infine, professori ordinari o associati di materie giuridiche presso un'università della Repubblica ovvero presso un Istituto superiore.

Gli avvocati componenti le commissioni d'esame sono designati dal Consiglio nazionale forense, su proposta congiunta dei Consigli dell'ordine di ciascun distretto. Il Ministro di grazia e giustizia nomina, per ogni commissione esaminatrice, il presidente ed il vicepresidente tra i componenti avvocati.

Qualora il numero dei candidati che abbiano presentato la domanda di ammissione superi le 250 unità, le commissioni esaminatrici possono essere integrate, con decreto del Ministro di grazia e giustizia, da un numero di membri supplenti in possesso dei medesimi requisiti stabiliti per i membri effettivi, tale da permettere (restando unico il presidente) la suddivisione in sottocommissioni, a ciascuna delle quali, tuttavia, non può essere assegnato un numero di candidati superiore a 250.

L'articolo 2 aggiunge all'articolo 2 della legge 24 luglio 1985, n. 406, il seguente comma: «Il Ministro di grazia e giustizia, sentito il Consiglio nazionale forense, determina, con proprio decreto, le modalità per l'espletamento della pratica e per l'accertamento del suo effettivo svolgimento».

L'articolo 3, come ho già avuto modo di dire, è stato introdotto a seguito dell'approvazione, presso l'altro ramo del Parlamento, di un emendamento presentato dal Gruppo comunista e riprende esattamente il contenuto del

disegno di legge presentato al Senato dal senatore Battello. Vi si dispone, in sostanza, che le prove scritte sono tre ed hanno per oggetto: la redazione di un parere motivato, da scegliersi tra due questioni in materia regolata dal codice civile; la redazione di un parere motivato, da scegliersi tra due questioni in materia regolata dal codice penale; la redazione di un atto giudiziario che postuli conoscenze di diritto sostanziale e di diritto processuale, su un quesito proposto, in materia scelta dal candidato tra il diritto privato, il diritto penale e il diritto amministrativo. Ogni componente delle commissioni d'esame dispone, per ciascuna prova scritta, di 10 punti di merito; alla prova orale sono ammessi i candidati che abbiano conseguito nelle tre prove scritte un punteggio complessivo di almeno 90 punti, con un punteggio non inferiore a 30 punti per almeno due prove. Le prove orali consistono invece: nella discussione, dopo una succinta illustrazione delle prove scritte, di brevi questioni relative a cinque materie, scelte preventivamente dal candidato tra le undici citate nel terzo comma dell'articolo 3; nella dimostrazione di conoscenza dell'ordinamento forense e dei diritti e doveri dell'avvocato. Per la prova orale ogni componente della commissione dispone di 10 punti di merito per ciascuna delle materie oggetto dell'esame. Sono considerati idonei i candidati che ricevono un punteggio complessivo per le prove orali non inferiore a 180 punti e un punteggio non inferiore a 30 punti per almeno cinque prove.

L'articolo 4 introduce una novità sostanziale, in quanto rende possibile la consultazione dei codici commentati esclusivamente con la giurisprudenza. Si tratta di una modifica importante, poichè gli esami di procuratore si svolgono tuttora potendo consultare esclusivamente la normativa senza che si possa disporre di elementi che portino ad una maggiore conoscenza dei temi oggetto dell'esame.

È un punto che credo darà luogo a discussioni anche se - nel momento in cui nella prova scritta si attribuisce più valore all'aspetto pratico rispetto a quello teorico - la possibilità di consultare la giurisprudenza riportata nei codici commentati ricrea la situazione in cui ogni avvocato, e quindi anche il praticante, è abituato a lavorare nei propri studi nel momento in cui affronta una questione.

L'articolo 5 stabilisce norme di carattere procedurale relative all'apertura delle buste dopo l'esecuzione degli esami; sono più particolareggiate di quelle previste dalla legislazione vigente e la novità consiste nel fatto che l'apertura delle buste avviene alla presenza di almeno 5 candidati designati dal Presidente e tempestivamente avvertiti. È una norma che può dar luogo a qualche inconveniente perchè non ritiene sufficiente l'avviso ai 5 candidati prescelti, ma richiede espressamente la loro presenza; questo aspetto potrebbe provocare qualche ritardo in relazione alla partecipazione di coloro che sono stati scelti e anche alla possibilità di manovre di boicottaggio o di rinvio. Credo che la norma dovrebbe essere riformulata e prevedere la notifica a coloro che sono stati scelti per assistere all'apertura delle buste che avverrà in ogni caso, anche se i designati non fossero presenti.

L'articolo 6 stabilisce che le commissioni, anche nel caso di suddivisione in sottocommissioni, rivedono i lavori scritti, comunque non più tardi di sei mesi dalla conclusione delle prove e che: «il prolungamento di detto termine può essere disposto una sola volta, e comunque per non oltre novanta giorni, con provvedimento del Presidente della Corte d'appello, per motivi eccezionali e debitamente accertati».

«La Commissione assegna il punteggio a ciascuno dei tre lavori raggruppati ai sensi dell'articolo 22, comma 4, dopo la lettura di tutti e tre, con le norme stabilite nell'articolo 17-bis».

L'articolo 7 dispone che l'intervallo tra il deposito dell'elenco degli ammessi e l'inizio delle prove orali non può essere minore di un mese né maggiore di due, cioè amplia il termine attualmente vigente.

L'articolo 8 prevede norme di collegamento per l'attuazione della normativa, anche in ordine alla diversa numerazione degli articoli, mentre l'articolo 9 abroga norme che vengono sostituite dal provvedimento al nostro esame.

L'articolo 10 contiene una norma importante, perchè amplia l'autorizzazione all'esercizio dinanzi alle preture, dagli attuali quattro anni fino a sei anni.

L'articolo 11 dispone norme per l'entrata in vigore, dispone cioè che i criteri previsti dal disegno di legge siano applicati a partire dalla sessione di esami di procuratore legale del luglio del 1989. Il secondo comma prevede che: «Per la sessione di esami per l'anno 1988 sono ammessi alla prova orale anche i candidati che, avendo riportato non meno di cinque punti in una delle prove, abbiano conseguito nell'altra non meno di sette punti», criterio questo che viene esteso anche alla prova della sessione di esami del 1988. Devo dire a questo proposito, siccome il provvedimento è urgentemente richiesto, soprattutto per la parte relativa alle norme procedurali dell'istituzione delle sottocommissioni, che il Governo, in occasione della discussione alla Camera dei deputati, aveva presentato un emendamento in cui si proponeva che le norme relative alla distinzione in sottocommissioni entrassero immediatamente in vigore, in modo che avessero effetto con la sessione del luglio prossimo. Il Governo aveva chiesto invece che le altre norme, modificative della struttura dell'esame, entrassero in vigore dopo tre anni; in sede legislativa, in Commissione, alla Camera dei deputati si è arrivati a questo testo che probabilmente è stato ritenuto un compromesso in quanto prevede l'entrata in vigore per il 1989.

Al riguardo ci sono due problemi: il primo è che ormai, dato il tempo trascorso, una modifica della norma che prevedesse l'immediata entrata in vigore della distinzione in sottocommissioni è intempestiva, anche perchè basterebbe tale modifica per rinviare il disegno di legge alla Camera dei deputati.

L'altra questione è più di fondo in quanto bisogna riflettere se sotto il profilo contenutistico si possa far entrare in vigore le norme previste in questo disegno di legge dalla sessione del 1989, anche perchè si potrebbe incidere sul modo in cui è stata eseguita la pratica fino a questo momento e sulla preparazione prevista specificamente per le prove di esame strutturate in base alla legislazione vigente.

Onorevoli colleghi, ho così concluso la mia relazione, e dichiaro aperta la discussione generale.

CORLEONE. Signor Presidente, vorrei fare una domanda perchè confesso di conoscere questo problema solo per aver letto qualche messaggio e perchè questa vicenda fa parte della storia personale delle amicizie di ognuno ed è una di quelle su cui l'aneddotica è più ricca.

La domanda è questa: il Governo, presentando il suo disegno di legge, o comunque, le forze politiche hanno dato risposta al problema principale che

è quello che ci costringe ad intervenire sulla materia? È stata scoperta la ragione per cui i risultati degli esami di procuratore legale sono così diversi da un distretto ad un altro? Se non rispondiamo con dati e interpretazioni, se non ci vengono cioè forniti i dati degli ultimi dieci anni - distretto per distretto - credo che potremmo fare tutte le riforme più giuste, ma non comprenderemo comunque quel fatto significativo che ha suscitato proteste e recriminazioni.

Mi chiedo se questi dati siano stati offerti nelle relazioni dei colleghi o se non sia il caso di chiederli come Commissione, proprio per partire dai dati e dalla loro interpretazione, per capire che cosa è successo e che soluzione trovare per eliminare queste differenze in un paese che normalmente è diviso in due parti, ma in questo caso mi sembra che siano più di due. Non vorrei che alla fine si ripetesse una dinamica che è quella da cui si è partiti e che ha suscitato tante proteste e recriminazioni.

ACONE. Signor Presidente, mi riservo di fare le mie osservazioni puntuali nel momento della discussione degli articoli e, se necessario, di presentare emendamenti. Vorrei qui svolgere soltanto qualche riflessione d'ordine generale. Indiscutibilmente questo disegno di legge segna un passo avanti rispetto alla regolamentazione attuale che risente di una concezione della scuola, dell'università e della professione ormai superata. Naturalmente, il cuore di questo disegno di legge è costituito dall'articolo 3, laddove si stabiliscono i tipi di prova scritta e di esame orale.

Qualche perplessità sorge in quanto tutto ciò trova una scaturigine ed una giustificazione nel periodo di pratica professionale che succede alla laurea e che dovrebbe mettere in grado il praticante procuratore di esporre due pareri motivati e di redigere un atto giudiziario. Mi chiedo se si esce dall'università sapendo scrivere, non dico un parere, ma una lettera in linguaggio tecnico; ed è difficile in due anni aver raggiunto una tale maturità da essere in grado di redigere un parere e un atto giudiziario. Chi ha un po' di pratica giudiziaria sa, ad esempio, che un atto di citazione è una delle cose più difficili, anche per una persona con notevole esperienza professionale. Mi chiedo con che metro saranno giudicati gli elaborati dei praticanti procuratori: col metro del professore universitario che fa parte della commissione giudicatrice, con quello degli avvocati o con quello dei magistrati? Ho l'impressione che alle innovazioni che abbiamo inserito nel regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, bisogna aggiungere un minimo di riflessione, perchè probabilmente siamo andati oltre quello che è possibile ottenere da un soggetto che si è laureato e ha fatto due anni - quando li ha fatti - di pratica professionale.

Un altro aspetto della questione è che nel nostro paese la pratica professionale è l'attività più libera che esista; conosco casi di pratica professionale quasi inesistente che valgono come quella effettiva. È necessario anche e in primo luogo perciò regolamentare la pratica professionale.

Naturalmente sono favorevole al nuovo tipo d'impostazione dell'esame di procuratore; la mia riflessione si riferiva soltanto alle esigenze, pur giuste, che emergono, da questo provvedimento e riguardava l'applicazione dell'articolo 3 a proposito delle prove scritte in rapporto a una situazione pregressa che tutti noi conosciamo e su cui non si possono chiudere gli occhi.

Condivido il rilievo critico del collega Corleone circa la territorialità degli esami di procuratore. Oggi non c'è possibilità di interscambio e si deve fare l'esame di procuratore nella zona di residenza anagrafica. Capisco che ci possa essere una diversità di valutazione da distretto a distretto di Corte d'appello, una diversità ineliminabile finchè le commissioni sono formate sulla base di indicazioni che vengono dagli organi del distretto, sia per quanto riguarda gli avvocati, sia per quanto riguarda i magistrati e i professori universitari. Credo, tuttavia, che attraverso questo meccanismo di redigere un parere motivato e un atto giudiziario concreto le suddette differenze non dovrebbero accentuarsi, ma ridursi. Trovo anche importante il fatto che si inserisca tra le materie di discussione orale quella della conoscenza dell'ordinamento forense. Ritengo che la dimostrazione della conoscenza dell'ordinamento forense e dei diritti e dei doveri dell'avvocato sia un fatto importante che può contribuire all'educazione della classe forense nel nostro paese. È necessario però che si modifichi anche la legge professionale; so che anche della legge professionale avremo modo di discutere in un prossimo futuro in quanto vi sono in proposito delle proposte di legge.

Per quanto riguarda l'articolo 4, ritengo si possa addirittura andare oltre; non vedo, infatti, perchè si debba escludere la possibilità di consultare anche la dottrina.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. È un problema pratico che riguarda soprattutto il candidato.

ACONE. Ogni candidato, tuttavia, può sempre risolverlo per proprio conto. La dottrina, dunque, non deve essere esclusa dalla consultazione, soprattutto se ci si trova in presenza, anzichè di un tema, della redazione di un parere motivato o di un atto giudiziario. Spesso la dottrina e la giurisprudenza si trovano in conflitto ed il parere può quindi essere illustrato anche in conformità con le varie opinioni espresse in dottrina. Si deve, cioè, abbandonare la vecchia ideologia dell'esame in base alla quale il candidato doveva disporre soltanto dei codici, tanto più che strumenti come i libri istituzionali, i manuali e i commentari fanno parte del bagaglio tecnico e professionale del praticante. Non ci sono dunque motivi di contrarietà, a meno che non si voglia dire che quando si va a sostenere l'esame di procuratore non ci si può portare appresso una biblioteca; oltretutto, in questo caso, il problema riguarderebbe il candidato e non il legislatore. In gran parte delle materie esistono commentari che potrebbero essere utilmente consultati dal candidato con un arricchimento della conoscenza delle varie problematiche e che non dovrebbero essere aprioristicamente esclusi. È giusto, a mio parere, dare al candidato la possibilità di sostenere una prova migliore e non riconosco il primato della giurisprudenza rispetto alla dottrina in materia giuridica. Se, ad esempio, nel commentario il candidato trova l'opinione di Antolisei e la cita, non fa certo nulla di male.

Per quanto riguarda l'articolo 5, condivido le perplessità manifestate dal Presidente circa le modalità di svolgimento delle prove e circa l'introduzione dell'obbligatorietà della presenza di almeno cinque candidati per la constatazione dell'integrità dei sigilli e delle firme, per l'apertura dei pacchi contenenti le buste con i lavori, per il raggruppamento delle tre buste aventi sui rispettivi tagliandi lo stesso numero e la chiusura di esse, una volta

staccati i tagliandi, in un'unica busta più grande sulla quale viene infine apposto un numero progressivo. Al quarto comma dell'articolo 5 si prevede, infatti, che tutto ciò debba avere luogo nel giorno immediatamente successivo all'ultima prova e nell'ora indicata dal presidente e che i cinque candidati siano designati dal presidente medesimo. Le mie perplessità derivano principalmente dal fatto che spesso molti candidati non sostengono tutte le prove perchè insoddisfatti dei risultati. È un aspetto da tener presente.

Condivido il contenuto degli articoli 6 (che risolve, in qualche modo, il problema dei tempi) e 7, che fissa l'intervallo tra il deposito dell'elenco degli ammessi e l'inizio delle prove orali in un periodo non inferiore ad un mese e non superiore a due.

Condivido, in particolare, la disposizione in base alla quale la commissione esaminatrice viene suddivisa in sottocommissioni ad ognuna delle quali è assegnato un numero di candidati che non superi le 250 unità. Infatti, in alcuni distretti, e soprattutto in quelli meridionali, vi è normalmente un numero molto elevato di candidati, che una sola commissione non riesce ad esaminare con la necessaria disponibilità di tempo.

Il senatore Corleone, in merito alle sottocommissioni, manifestava poco fa alcune preoccupazioni circa i criteri da seguire per procedere alla valutazione degli elaborati. L'aspetto più delicato è rappresentato, a mio avviso, dall'uniformità dei criteri da seguire; infatti, ogni anno vengono consumate palesi ingiustizie in questo ambito, ragion per cui occorre rafforzare il più possibile la funzione di coordinamento del presidente della commissione esaminatrice ai fini della predeterminazione dei criteri di valutazione.

Ci troviamo di fronte, per quanto riguarda le prove scritte, alla redazione di due pareri motivati e di un atto giudiziario, che non possono essere certo prefigurati dalla commissione. L'applicazione dei criteri di valutazione deve dunque essere uniforme e l'uniformità deve essere garantita dal presidente, proprio perchè non ci troviamo più dinanzi ad elaborati tradizionali. Tanto per citare un caso eclatante, ricordo che anni fa fu dato un tema sul trasporto di cortesia, in ordine al quale le opinioni sono state sempre piuttosto divergenti. Sono quindi convinto - lo ribadisco - che si debbano e si possano stabilire criteri sufficientemente attendibili e precisi in base ai quali attribuire i punteggi.

Nel complesso, il Gruppo socialista si dichiara favorevole all'approvazione del disegno di legge in discussione, riservandosi tuttavia di avanzare opportune proposte di modifica quando si passerà all'esame degli articoli.

FILETTI. Ritengo che questo disegno di legge tenda a normalizzare l'esecuzione degli esami di procuratore legale al fine di introdurre nella professione forense dei laureati che abbiano raggiunto una certa idoneità nell'esplicare la professione stessa. È da tener presente che si verifica il cosiddetto fenomeno della inflazione della professione, particolarmente nell'Italia meridionale, e tale fenomeno, a mio avviso, è da correlare alla disoccupazione e alle difficoltà che i laureati in legge incontrano per trovare una sistemazione nella vita quotidiana. Da ciò derivano i diversi criteri che a volte vengono adottati da determinate commissioni giudicatrici rispetto ad altre: è di tutta evidenza che la professione forense lascia a desiderare, allo

stato dei fatti, nel Mezzogiorno d'Italia. Ricordo a me stesso che ai miei tempi per diventare procuratore legale bisognava sostenere un concorso vero e proprio, a numero chiuso e allora i procuratori legali ad ogni sessione si contavano sulle dita di una mano anche in molti distretti di Corte di appello importanti, quale ad esempio Catania. Oggi, ad ogni esame di procuratore si presentano centinaia, a volte 600 candidati...

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. A Milano sono 2.000.

FILETTI. Ciò comporta che la preparazione di questi candidati generalmente non è idonea, onde i risultati sono negativi, onde vengono fuori le proteste ingiustificate.

Questo disegno di legge tende a risolvere il problema nel quadro di quella che dovrebbe essere una riforma di carattere generale relativa all'ordine forense, con la proposta, direi essenziale e basilare, della soppressione della figura del procuratore legale. Sicchè oggi, colui il quale sostiene gli esami di procuratore, di fatto, entro breve termine, diventa esercente e avvocato: non solo procuratore, rappresentante della parte, ma difensore della parte stessa. Il disegno di legge nella sua generalità mi sembra apprezzabile, tranne qualche considerazione che si deve fare e che potrebbe portare all'accoglimento di alcuni emendamenti ove la Commissione non ritenga che la rilevanza del problema imponga di recepire il testo licenziato dalla Camera dei deputati che, con qualche adattamento, altro non è che il disegno di legge presentato dal Governo.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Qualche adattamento sostanziale.

FILETTI. Vengo ora rapidamente all'esame dell'articolato in modo da accelerare il corso dei nostri lavori. All'articolo 1, mi pare che si debba apportare una modifica laddove, tra i componenti la commissione, si prevede un titolare e un supplente tra i professori ordinari o associati di materie giuridiche presso le università della Repubblica; a mio avviso, dovremmo indicare in quale università debbano insegnare, perchè non vedrei un insegnante di materie giuridiche a Milano nella commissione di Catania e pertanto suggerisco di scegliere il rappresentante dell'università presso l'università in cui ha sede la commissione esaminatrice, e in mancanza presso quella più vicina a tale sede.

Per quanto concerne l'eccessivo numero dei candidati, quando essi superino le 250 unità non mi pare che sussista il problema del presidente perchè proprio il sesto comma dell'articolo 1, sostitutivo dell'articolo 22 della legge fondamentale, dice espressamente: «Unico restando il presidente»: quindi è presidente in tutte le attività e le mansioni che al presidente stesso vengono affidate e quindi non credo che ci sia bisogno di ulteriori chiarimenti al riguardo.

Circa l'articolo 3, che a parere mio e di altri colleghi è il più importante in quanto stabilisce quali siano le prove scritte da sostenere, mi sembra che non vi sia nulla da verificare al riguardo, perchè la redazione di un parere motivato su temi attinenti al codice civile e al codice penale comporta l'acquisizione di elementi relativi alla preparazione del candidato, cioè fa sì che l'esaminatore possa recepire il ragionamento del candidato e verificare

che lo stesso abbia acquisito elementi di diritto tali che lo portano ad una soluzione o ad un'altra, all'interno di un ragionamento giuridico globale e che pertanto sia idoneo ad esercitare la professione forense.

Anche la redazione di un atto giudiziario è un elemento molto importante, ed è quello che mancava nell'attuale normativa sugli esami di procuratore legale, perchè il candidato che vuole esercitare la professione deve quanto meno conoscere i principali elementi quali la redazione di un atto giudiziario; nè si dica che entro due anni non può essere in grado di redigerlo: se non è in grado di farlo a due anni dalla laurea dimostra di non essere idoneo ad intraprendere la professione forense. A me pare allora che non vi sia nulla da dire su questa enucleazione come specificata alle lettere a), b) e c) dell'articolo 3 del disegno di legge al nostro esame.

È importante, così come ha rilevato il senatore Acone, lo specifico riferimento alla conoscenza in sede di prove orali dell'ordinamento forense e dei diritti e doveri dell'avvocato. Il collega Acone ha fatto riferimento al conflitto di giurisdizione o al regolamento di competenza, cioè a dire a quegli istituti che di fatto sospendono l'iter processuale e ai quali spesso ci si rivolge al fine di ritardare l'esito del procedimento. Al riguardo, tutti sappiamo che la Corte di cassazione in tali casi applica l'articolo 96 del codice di procedura civile, cioè la sanzione per la resistenza in giudizio operata non secondo le regole ordinarie. Vorrei fare degli altri casi. Ad esempio, il ricorso al decreto ingiuntivo dove non ce ne sia bisogno, in quanto basterebbe il precetto, al fine di reperire determinate somme: si ricorre cioè ad un istituto del quale si può fare a meno.

Si tratta di un istituto al quale ci si rivolge solo quando c'è bisogno di annotare la trascrizione ipotecaria, ma non quando si tenta di reperire il credito portato in un titolo bancario. L'articolo 4 mi lascia molto perplesso in quanto sono molto rigoroso al riguardo, forse per le difficoltà che incontrai allorchè sostenni l'esame di procuratore legale. Non mi pare che sia il caso di consentire al candidato di munirsi di codici commentati. Sono del parere che la professione forense viene avvilita dal ricorso costante alle massime, alla giurisprudenza; non vengono coltivate mentalmente le ragioni per le quali si arriva ad una determinata conclusione: basta citare una massima senza rendersi conto del perchè. Il candidato deve dar prova di conoscere il diritto, di conoscere l'evoluzione della giurisprudenza e della dottrina su una determinata materia, ma per averla acquisita, non per parafrasarla o tradurla in tema o in parere.

L'articolo 5, nel punto in cui prevede la presenza di cinque candidati nel momento in cui si aprono le buste, mi sembra sottintenda un atto di sfiducia nei confronti della commissione giudicatrice. D'altra parte, questi cinque candidati deve sceglierli il presidente della commissione giudicatrice, quindi viene meno anche il controllo: siano allora sorteggiati.

Sulle altre norme non mi pare che ci sia molto da dire perchè di fatto non fanno altro che abrogare delle norme, che vengono sostituite dai precedenti articoli. Sono perfettamente d'accordo con l'elevazione da quattro a sei anni del termine per l'espletamento della pratica di patrocinatori legali che si ritengono, per aver esercitato per quattro o sei anni quell'attività, idonei all'attività forense senza sostenere un concorso o un esame. Su questo punto non sono d'accordo: le prove devono essere sostenute in ogni caso.

Con queste considerazioni ritengo di aver assolto il mio compito e preannuncio la presentazione di emendamenti.

PINTO. Signor Presidente, sono convinto che il disegno di legge al nostro esame sia una coerente anche se parziale risposta ai tanti problemi sollevati dai vari ordini forensi, ma anche alle tante esigenze complessive della giustizia. Avremmo potuto cogliere l'occasione per una più razionale ed organica revisione anche dell'ordinamento professionale, ma già questa è una prima risposta.

Vorrei dire al collega Corleone, che ha sollevato il problema e formulato la richiesta di acquisire dati statistici per cogliere all'interno delle singole realtà giudiziarie e forensi del nostro paese le differenze tra due o più Italie, che certo questa disparità esiste, ma che secondo me non può essere superata con un decreto o una legge, ma con un impegno particolare a cui questo provvedimento comincia a dare una sua risposta.

Nel corso di questa discussione generale anch'io per brevità vorrei indicare un aspetto di riflessione sull'articolato. Partendo dall'articolo 1, faccio mia l'osservazione del collega Filetti circa il vincolo per la nomina del docente in materie giuridiche all'università del luogo ove la prova si svolge, e, in mancanza, all'università più vicina. Però, mi permetterei poi di sottoporre all'attenzione dei colleghi un'altra riflessione; poichè si tratta di professori ordinari o associati in materie giuridiche presso un'università della Repubblica o un'istituzione superiore, vorrei suggerire, nell'amplissimo ventaglio delle materie giuridiche, di fare riferimento al fatto che la materia giuridica sia oggetto di una prova d'esame. Questo perchè quando esamineremo l'articolo sulle prove d'esame troveremo una specificazione, e mi auguro che si possa accogliere la mia prospettiva che anche nell'unicità complessiva del diritto sia assicurata una particolare e specifica competenza.

Sempre all'articolo 1, al comma 5, si stabilisce che i supplenti intervengono nella commissione in sostituzione di qualsiasi membro effettivo. Questo «qualsiasi» può sollevare, secondo me, qualche problema perchè, ove manchi un avvocato, il qualsiasi sottintende che questo potrà essere sostituito con un magistrato o con un professore universitario; questo, ripeto, potrebbe creare qualche problema. Sarà il caso di modificare il comma 5 in tal senso: «I supplenti intervengono nella commissione in sostituzione del membro effettivo della categoria e dell'ordine rappresentato, ove possibile».

Passo ora all'articolo 3, da tutti definito un articolo fondamentale, per richiedere un chiarimento e proporre un emendamento al comma 2. Signor Presidente, il discorso che lei ha fatto circa le quote della ripartizione è chiarissimo a chi conosce il meccanismo, ma la lettura del secondo comma ingenera gravi perplessità. Per ciascuna delle prove scritte ogni componente della commissione d'esame dispone di dieci punti di merito; alla prova orale sono ammessi i candidati che abbiano conseguito nelle tre prove scritte il punteggio complessivo di almeno 90 punti, con un punteggio non inferiore a 30 in almeno due prove. Se su tre prove il candidato deve riportare un punteggio minimo di 30 punti, evidentemente nella terza prova non può conseguire meno di 30.

L'articolo 11, nel prevedere che le disposizioni di cui al provvedimento in esame si applicano a decorrere dalla sessione di esami di procuratore legale del luglio 1989, stabilisce, in via transitoria, che per la sessione del 1988 saranno ammessi alla prova orale anche i candidati che, avendo riportato non meno di 5 punti in una delle prove, abbiano conseguito

nell'altra non meno di 7 punti. Si tratta, a mio avviso, di una norma che dovrebbe essere attentamente riformulata.

Sempre con riferimento alle prove orali, in base al disegno di legge in esame, le stesse consistono nella dimostrazione di conoscenza dell'ordinamento forense e dei diritti e doveri dell'avvocato e nella discussione di brevi questioni relative a cinque materie scelte preventivamente dal candidato. Ora, quando il candidato può esercitare questo diritto di scelta? All'atto della prova orale oppure all'atto della presentazione della domanda? Occorre evitare che le materie delle prove orali siano scelte non già per esperienza acquisita o per vocazione professionale, bensì per la particolare composizione, in quel momento e in quel giorno, della commissione esaminatrice, dato che assenze di singoli commissari sono sempre possibili; è un aspetto che va chiarito. Il numero, poi, delle materie da scegliere mi sembra troppo ampio. A tale proposito, devo ricordare ai colleghi che nella vita universitaria si sono determinati dei guasti proprio perchè lo studente poteva predisporre i piani di studio a suo piacimento. Si è quindi arrivati al punto che alcuni Consigli dell'ordine forense si sono visti costretti, al momento dell'ammissione dei candidati all'esame di procuratore, a prevedere l'obbligatorietà del superamento di prove in materie cosiddette professionali, in quanto è assurdo che si ignorino la procedura civile e quella penale.

GALLO. L'esame ha lo scopo di constatare e valutare la preparazione del candidato.

PINTO. D'accordo. Tuttavia, chi ha eliminato certe materie del proprio piano di studi non può fare l'avvocato, anche perchè non può dimostrare di aver superato delle prove in materie strettamente connesse all'esercizio professionale. Inoltre, desta in me perplessità il criterio della scelta, in quanto la stessa spazia su un arco di materie che vanno dal diritto costituzionale al diritto civile, dal diritto commerciale al diritto penale, dal diritto processuale penale al diritto internazionale privato, nonchè al diritto ecclesiastico. Per parte mia, si dovrebbe limitare la scelta del candidato a due sole materie, mentre le restanti tre dovrebbero essere obbligatorie e in esse dovrebbero essere ricomprese quelle cosiddette professionali.

Per quanto riguarda l'articolo 4, anch'io, come il senatore Filetti, sono perplesso circa l'attribuzione al candidato della facoltà di consultare la giurisprudenza. Il senatore Acone ha sostenuto che è difficile, per un giovane laureato con due anni di pratica, redigere un parere motivato o un atto giudiziario in cui dimostri il livello delle proprie conoscenze. Ebbene, dare al candidato la possibilità di consultare la giurisprudenza senza stabilire che i testi siano preventivamente visionati dalla commissione esaminatrice significa, in sostanza, far sì che il candidato riporti quelle sentenze che troverà scritte nei codici commentati, per cui la commissione medesima finirà per riscontrare che l'80 per cento degli elaborati altro non è se non una pessima riproduzione della giurisprudenza. Per quanto concerne la consultazione della dottrina, a mio parere, dovrebbe essere riservata agli esami per l'ammissione al patrocinio nelle magistrature superiori e non certo agli esami che un giovane laureato può sostenere.

Da ultimo, signor Presidente, vorrei riferirmi alle previsioni contenute nel quarto comma dell'articolo 5, con particolare riguardo alla necessità di garantire la presenza di cinque candidati alle operazioni ivi previste.

Supponiamo che le prove scritte terminino nella serata o nel tardo pomeriggio; come può il presidente avvertire tempestivamente i cinque candidati? Dovrebbe invece procedere, a mio avviso, nell'ultimo giorno delle prove scritte ad un sorteggio alla presenza di tutti, non solo e non tanto perchè quei cinque possano esser messi in grado di esercitare una forma di controllo, ma anche per rispetto alla stessa commissione esaminatrice, per evitare, cioè, possibili interpretazioni malevole che certo non giovano ad una commissione di esami così delicati. È dunque opportuno, a tal fine, che vi sia la massima trasparenza sotto il profilo formale.

Sono questi i rilievi critici che volevo formulare, riservandomi di presentare emendamenti quando si passerà all'esame degli articoli del disegno di legge.

DI LEMBO. Signor Presidente, onorevole Sottosegretario, colleghi, dal dibattito odierno è emerso un generale apprezzamento per le scelte che si compiono con il provvedimento in esame, nonchè per gli obiettivi che lo stesso si pone. Il disegno di legge riprende, inoltre, una strada già tracciata nella passata legislatura, vale a dire quella dell'abolizione della funzione di procuratore, anticipando così la futura riforma della professione forense.

Per parte mia, sono sostanzialmente favorevole al provvedimento. Ciò non toglie, tuttavia, che mi riservo di intervenire in sede di esame dei singoli articoli perchè al testo sottoposto alla nostra attenzione sia apportata qualche correzione.

La prima osservazione che intendo fare riguarda l'articolo 1, nel quale si prevede che gli esami di procuratore legale abbiano luogo nel mese di luglio di ogni anno. L'esperienza mi ha insegnato che è piuttosto difficile mettere insieme persone che svolgono attività diverse; si consideri, infatti, che in genere a luglio sono già iniziate le ferie dei magistrati, mentre i docenti universitari sono impegnati nelle commissioni d'esame. Ci si troverebbe, pertanto, di fronte ad una serie di difficoltà oggettive in ordine alla presenza dei membri delle commissioni.

Ma questo è un argomento che riprenderò in relazione ad un'altro articolo.

Inoltre, nelle commissioni di esame sono presenti a rotazione i rappresentanti di tutti gli ordini professionali e se il numero dei candidati superasse 250 unità, si formerebbero delle sottocommissioni così da impegnare un numero abbastanza rilevante di procuratori e di avvocati. Mi chiedo perchè sia stato elevato da cinque ad otto anni il periodo di attività necessario per far parte di queste commissioni: infatti, il disegno di legge necessita di un maggior numero di avvocati nelle commissioni e sarebbe stato pertanto opportuno mantenere il limite di cinque anni. Ritengo, inoltre, che se il numero dei candidati superasse appena le 250 unità, non credo sarebbe necessario prevedere una commissione apposita per poche persone; questo aspetto, tuttavia, potrà essere disposto anche in sede regolamentare.

Sull'articolo 2, sono d'accordo per fissare nuove modalità per l'espletamento della pratica e per l'accertamento del suo svolgimento. Il senatore Acone ha ragione, così come ha ragione il collega Filetti: l'esame di procuratore sembra quasi l'ultima spiaggia, anche se questo provvedimento non deve guardare gli interessi di chi esercita la professione, ma deve tutelare gli interessi generali. È vero che sono molti a partecipare e a

superare l'esame di procuratore, però gli avvocati sono pochi: nella mia generazione, nella mia città - anche per la scarsità dei rapporti economici, tranne alcuni che lo hanno fatto per vocazione - tutti quelli che non avevano vinto nessun concorso pubblico hanno fatto gli esami di procuratore, ma non sono diventati avvocati o sono rimasti ai margini della professione.

Questo non è un impiego pubblico, ma è una libera professione che non dà la garanzia del successo a chi ha superato l'esame di procuratore. D'altra parte, gli ordini professionali hanno tutta la forza per garantire il più giusto esercizio della libera professione; penso quindi che si debbano studiare le modalità di espletamento della pratica e di accertamento del suo effettivo svolgimento.

La mia preoccupazione deriva dal raffronto tra l'articolo 1 e l'articolo 11 che recita: «Le disposizioni della presente legge si applicano a decorrere dalla sessione di esami di procuratore legale del luglio 1989». Quando il Ministro emanerà il decreto attuativo di questa legge, gli esami riguarderanno aspiranti procuratori che avranno fatto un anno e mezzo di pratica in maniera diversa rispetto a quanto stabilirà il decreto del Ministro. A questo punto dovremmo prevedere che - malgrado quanto disporrà il decreto - anche chi avrà fatto pratica con modalità diverse potrà partecipare agli esami di procuratore, perchè altrimenti commetteremmo un'ingiustizia e una discriminazione tra chi ha fatto pratica in un modo e chi l'ha fatta in un altro.

Per quanto riguarda il recupero della credibilità del concorso, parlando informalmente col senatore Corleone, ho detto che ciò che egli afferma non è avvenuto per la prava volontà di qualcuno di commettere ingiustizie o imbrogli. Credo che la riduzione del numero dei candidati per ciascuna commissione riporterà ordine, anche se il metro di valutazione non potrà mai essere identico, come succede in tutti i concorsi, negli esami di maturità e in tutti gli esami.

La verità è che se si presentano 250 candidati, debbono essere tutti valutati con lo stesso metro; chi ha fatto parte di una commissione di esame sa che quando i compiti da correggere sono moltissimi ad un certo punto subentra la stanchezza e pertanto i primi compiti vengono corretti con maggiore severità rispetto agli ultimi. Ecco perchè la riduzione del numero dei candidati per commissione a 250 potrà contribuire in maniera notevolissima a ridurre il rischio di applicare un diverso grado di severità nel giudizio.

Vengo ora all'articolo 3, che caratterizza questo disegno di legge; dico subito che sono favorevole a questo articolo che d'altra parte rappresenta un ritorno all'antico: prima del 1944 le prove di esame di procuratore legale erano tre e vi era anche la prova di diritto penale. Nel 1944 le prove sono diventate due e si è privilegiata la cultura civilistica: la prima prova poteva riguardare il diritto civile; la seconda prova riguardava la procedura civile e quella penale e pertanto il diritto penale era assolutamente negletto, probabilmente perchè nel 1944 - come nel periodo precedente - avevano maggiore rilevanza i rapporti civilistici in quanto si attribuiva maggior valore alla proprietà rispetto all'individuo.

Credo quindi che sia necessario ristabilire il valore del diritto penale per chi vuol fare l'avvocato; ricordiamoci che negli studi di provincia ogni avvocato si occupa anche di diritto penale, seppure come materia residuale rispetto al diritto civile e a quello amministrativo che lo occupano

prevalentemente. La terza prova, che è la più pratica, indirizza il candidato verso una scelta che dipenderà o dalla pratica svolta o dalla vocazione, perchè dobbiamo ritenere che i ragazzi che sostengono l'esame di procuratore legale vogliano fare l'avvocato.

Questa prova dà la possibilità al candidato di misurarsi con le prove attinenti alla materia che egli sceglie come attività professionale, ecco perchè riguarda un atto giudiziario che postuli conoscenze di diritto sostanziale e di diritto processuale. Sono prove teorico-pratiche ed io non ho paura delle prove teorico-pratiche, come non ho paura del fatto che queste norme si rivolgono a ragazzi che hanno fatto solo due anni di professione, e se in due anni non hanno imparato a redigere un atto di citazione o altro atto giudiziario, credo che sarebbero anche poco idonei alla professione. Altrimenti non si spiegherebbe come mai nessuno si sia mai lamentato per i concorsi notarili, che pure sono teorico-pratici. Credo che le commissioni di esame per procuratore dovrebbero evitare quel malcostume che vi è nelle commissioni per i concorsi notarili, in cui si danno compiti sull'ultima decisione della Corte di cassazione. E lo si fa spesso per privilegiare alcuni. Noi dobbiamo valutare la cultura generale media di questi ragazzi, soprattutto la cultura giuridica e anche la conoscenza della dottrina e della giurisprudenza.

Ho già manifestato perplessità in ordine alla lettera *a*) del punto secondo dell'articolo 3, perchè la possibilità di scelta data ai ragazzi tra materie che probabilmente non hanno niente a che fare con la professione mi sembra eccessiva. Sono d'accordo con il collega Pinto quando dice che la scelta deve essere preventiva, però sentir dire che un candidato ha tolto di mezzo il diritto civile, o il diritto penale, o il diritto amministrativo per introdurre diritto ecclesiastico, mi sembra assurdo.

Ritengo che un candidato che voglia fare il procuratore quanto meno debba conoscere le procedure, quanto meno debba sapere il diritto civile, il diritto penale, il diritto amministrativo. Concordo anch'io sulla necessità che il candidato abbia conoscenza dell'ordinamento forense e dei diritti e doveri degli avvocati, diritti e doveri che, a mio avviso, dovrebbero essere più tutelati, soprattutto in alcune zone.

Il collega Pinto ha messo il dito su un importante punto dell'articolo 3, quello del comma secondo. Il comma secondo, anche se è chiaro nella concezione, è poco chiaro così come è stato scritto. Esso voleva dire che non si può essere ammessi agli orali se non si è avuta la sufficienza in almeno due prove e comunque il punteggio complessivo non deve essere inferiore a 90 punti.

Per quanto riguarda l'articolo 4 non nutro timore perchè i candidati portano con sè i codici commentati. Le citazioni giurisprudenziali non calzanti saranno motivo di esclusione dalla prova orale. Qui non si tratta solo di svolgere un compito scritto, ma di dare un parere che il candidato darebbe se fosse avvocato. Il parere può essere esatto o sbagliato; può essere dato in un modo o in un altro; comunque deve essere ben formulato e se poi il candidato consulta la giurisprudenza non mi sembra possa destare preoccupazioni. La lettura della giurisprudenza, infatti, a chi non conosce la materia non dà grosso aiuto.

Per la verità, se avessero previsto solo il codice non avrei aggiunto: «commentato con la giurisprudenza». La scelta è già stata fatta ed a me non sembra sbagliata o pericolosa.

Per quanto riguarda l'articolo 5, devo dire che sono norme regolamentari copiate dai regolamenti degli altri concorsi. La disposizione, però, che cinque candidati debbano assistere all'apertura delle buste a me sembra superflua, ed anche un atto di sfiducia nei confronti di queste commissioni. Quando si aprono le buste dei concorsi per la magistratura o notarili, non credo che assistano cinque candidati. Si tratta, tra l'altro di commissioni eterogenee, sono composte da docenti universitari, da magistrati, avvocati; non si potrebbero mettere d'accordo per offrire fraudolentemente un aiuto nei confronti dell'uno o dell'altro. Si tratta anche di una disposizione superflua, in quanto se tutti e cinque i candidati dovessero superare gli esami, gli esclusi si insospettirebbero.

GALLO. Potrebbero essere sorteggiati.

DI LEMBO. Non sono d'accordo.

L'articolo 6 suscita, a mio avviso, altre serie preoccupazioni. La norma vigente stabilisce che la revisione dei lavori debba avvenire nel più breve tempo possibile; nel disegno di legge invece si afferma: «non più tardi di sei mesi dalla conclusione delle prove». Il prolungamento per non oltre 90 giorni, quindi, verrà sempre concesso. Mettere insieme una commissione è sempre difficile, metterla poi insieme per più giorni per correggere 750 elaborati è molto più difficile, perchè ci vuole più tempo, perchè non possiamo pretendere che lavori tutti i giorni della settimana esclusa la domenica. Mi chiedo allora cosa succederebbe se non si dovessero rispettare questi termini. Vi è il rischio di un contenzioso amministrativo tanto notevole da non poterlo immaginare. Cosa succederà se verranno superati i termini? Si annulleranno le prove? È la prima volta che noto per la correzione di elaborati un termine così preciso che può dar luogo ad un contenzioso. Si tratta di correggere 750 compiti e di mettere insieme cinque persone, ognuna della quali svolge una propria attività; negli stessi lavori parlamentari fare una seduta in sede deliberante, che richiede un certo numero di presenze, diventa sempre più difficile. È vero che l'effettivo può essere sostituito dal supplente ma il problema non cambia; saranno disponibili dieci persone invece di cinque, ma occorre considerare che sono tutti professionisti che svolgono una certa attività. Bisogna certamente utilizzare tutte le norme per fare in modo che questi compiti vengano corretti presto, ma è necessario anche impedire controversie nel caso che ciò non fosse obiettivamente possibile.

BATTELLO. Si potrebbe fissare la data degli orali non più di un certo numero di mesi dopo l'espletamento delle prove scritte. Si avrebbe indirettamente un termine, come avviene del resto per le scuole.

DI LEMBO. Nella scuola i professori correggono i compiti per mestiere, è il loro lavoro. Quando il senatore Battello farà parte, come mi auguro, di una di queste commissioni, si troverà di fronte a 75 compiti da correggere in sei mesi e alla difficoltà di mettere d'accordo altre quattro persone, tra cui un docente dell'università vicina che svolge anche una libera professione, e un magistrato che deve andare in ferie ad agosto. Credo che sia difficile mettere d'accordo tutta la commissione per poter correggere gli elaborati in pochi mesi, ma vorrei sbagliarmi.

L'articolo 11 dà la possibilità di ammettere al concorso per il 1988 coloro che hanno fatto pratica con la vecchia legge; ciò mi trova consenziente. Ripeto che l'unica perplessità riguarda coloro che dovranno sostenere l'esame nel 1989, perplessità che deriva dal fatto che prima dell'emanazione del decreto del Ministro di grazia e giustizia, che fissa le modalità per la pratica, avranno lavorato già un anno e mezzo con le vecchie modalità, a meno che in quel decreto non si recuperi anche la pratica che questi ragazzi avranno fatto, in maniera da poterli ammettere agli esami nel 1989.

Non mi preoccuperei delle prove scritte, i candidati avranno già studiato; d'altra parte, da quando entrerà in vigore questo provvedimento fino al 1989 avranno anche la possibilità di studiare per fare la prova di diritto penale. Meglio sarebbe stato accettare la proposta del Governo che prevedeva che le norme sarebbero scattate tre anni dopo l'entrata in vigore della legge. Se, però, si risolvesse questo problema, non ci sarebbero difficoltà.

Vi ringrazio per la pazienza con cui avete ascoltato il mio intervento.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Ringrazio il senatore Di Lembo per il contributo dato alla discussione generale.

BATTELLO. Vorrei fare una proposta, signor Presidente; alla Camera dei deputati hanno lavorato oltre che sul disegno di legge del Governo su ben altri nove testi, due dei quali sono stati disabbinati in quanto coinvolgenti i problemi più generali dell'accesso alla professione. Ho costatato, altresì, che alla Camera dei deputati esistono, non confluiti in questa discussione, altri disegni di legge tra cui la proposta di legge n. 1800, oggetto di una «petizione» pervenutaci questa mattina come documentazione dall'esterno. Ogni disegno di legge è ovviamente corredato da una relazione.

Avendo esaminato il fascicolo, che diligentemente gli uffici mettono a disposizione della Commissione, ho saputo di questa ricchissima documentazione. Le relazioni che accompagnano i disegni di legge, che fanno capire in genere il senso della proposta, non sono state inserite nel fascicolo. Pertanto, considerato che questa mattina non sarà possibile concludere l'esame del disegno di legge, sarebbe opportuno integrare la documentazione, per mettere in grado tutti i commissari di leggere almeno le relazioni delle varie proposte di legge, in modo tale che si possa apprezzare fino in fondo il senso di alcune riserve espresse in questa sede, soprattutto la linea di tendenza del provvedimento in esame in relazione ai disegni di legge sull'ordinamento della professione forense, che con una giusta decisione dell'Ufficio di Presidenza saranno messi all'ordine del giorno alla ripresa autunnale dei lavori.

Non intendo urtare la sua vocazione efficientista, signor Presidente. La invito, tuttavia, a non chiudere oggi la discussione generale per dar modo a chi lo desidera di documentarsi adeguatamente.

GALLO. Signor Presidente, onorevole rappresentante del Governo, colleghi, pur essendo favorevole all'approvazione del disegno di legge in esame, non posso non concordare con la proposta avanzata dal senatore Battello, che tende a rendere meno scolastici e più seri gli esami di

procuratore. Oltretutto, per chi ha sempre sostenuto, anche se in modo eterodosso, la soppressione del valore legale dei titoli di studio, rinviare l'esame ed il vaglio decisivo e fondamentale - come, del resto, avviene nei paesi di *Common law* - a queste prove professionali appare di particolare importanza.

Concordo inoltre con quanto è stato rilevato da altri colleghi circa l'opportunità che i professori ordinari o associati di materie giuridiche che fanno parte delle commissioni insegnino nell'università della città in cui si tengono le prove o comunque nella più vicina. Mi associo, poi, alle osservazioni puntuali del senatore Pinto in ordine ai membri supplenti. La norma, infatti, è troppo lata e si rischierebbe di non vedere rappresentata nella commissione questa o quella espressione del mondo giudiziario.

Convengo sulle disposizioni di cui all'articolo 1 del disegno di legge, relative alla composizione delle commissioni; come si ricorderà, del resto, avevo a suo tempo prospettato un'ipotesi analoga per il concorso in magistratura al ministro Martinazzoli. È indubbio che si sia reso necessario uno snellimento delle procedure, per cui appare opportuno suddividere la commissione d'esame in sottocommissioni; personalmente, ritengo però che il numero dei candidati da assegnare a ciascuna delle sottocommissioni, fissato dal provvedimento in 250 esaminandi, possa anche essere ridotto, a tal fine, a 200. Sono, tuttavia, perplesso circa il fatto che il presidente della commissione sia uno solo, in quanto sono convinto che si verrebbero così a rallentare inevitabilmente le procedure concorsuali, non trattandosi di persona che può svolgere il proprio mandato a tempo pieno, specialmente se si tratta di un magistrato o di un avvocato. Occorrerebbe nominare un presidente per ogni sottocommissione e prevedere una forma di coordinamento tra i vari presidenti, mentre la funzione di coordinamento potrebbe essere demandata ad un presidente titolare.

Per quanto concerne le prove scritte, occorre abbandonare quella che purtroppo è ormai diventata una prassi, vale a dire la correzione degli elaborati non più collegiale e contestuale bensì individuale. È comprensibile che di fronte ad una ingente mole di elaborati ciò diventi pressoché inevitabile; tuttavia, riducendo a 200 il numero dei candidati assegnati a ciascuna sottocommissione sarebbe possibile certamente ovviare a questo inconveniente.

L'articolo 3 necessita, a mio avviso, di alcuni miglioramenti formali. Occorrerebbe, in particolare, fare maggiore chiarezza in ordine all'attribuzione del punteggio complessivo, che deve essere di almeno 90 punti, onde evitare che possa, per ipotesi, essere ammesso alle prove orali chi abbia conseguito 70 punti in una prova e 10 in ciascuna delle altre due. Per quanto riguarda la scelta da parte del candidato delle materie per le prove orali, renderei obbligatorie le prove nelle materie codicistiche, mentre lascerei una quinta materia alla libera scelta del candidato, che potrebbe spaziare tra quelle indicate alla lettera a) del terzo comma dell'articolo 3.

Per quanto riguarda l'articolo 4, che prevede la possibilità di utilizzare nelle prove scritte i codici commentati con la giurisprudenza, mi dichiaro favorevole non solo a tale previsione, ma anche all'ipotesi di includere nella consultazione la dottrina. Infatti, l'utilizzazione che un giovane con due anni di pratica sa fare del materiale dottrinale e giurisprudenziale rappresenta uno dei criteri più sicuri per valutarne le capacità e l'idoneità all'esercizio della

professione forense. Sappiamo tutti, del resto, che chi non sa consultare fa dei pasticci; come è noto, lo stesso Calamandrei quando doveva assegnare una tesi di laurea invitava lo studente nel proprio studio, e assegnandogli un tema, lo incaricava di preparare una bibliografia essenziale e di esprimere un orientamento. Se lo studente superava la prova, rivelandosi capace di consultare i testi, Calamandrei assegnava la tesi. La consultazione dei testi mi sembra quindi, come ripeto, uno dei criteri più sicuri per valutare le capacità del candidato.

Sarebbe poi opportuno che alcuni manuali fondamentali fossero messi sul tavolo della commissione, consentendone la consultazione. Non possiamo arrivare al modello degli esami da avvocato di Cassazione che si svolgono nella biblioteca del Consiglio nazionale forense, ma è prova di realismo ammettere la consultazione, perchè nessun avvocato che si rispetti - e teniamo presente che il procuratore legale ha oggi delle possibilità di esercizio professionale molto maggiori rispetto a qualche anno fa - scrive un atto, una comparsa o una citazione senza consultare i testi.

Per quanto concerne la presenza dei cinque candidati designati dal Presidente, sarei favorevole al sorteggio che deve avvenire prima e non immediatamente dopo l'ultima prova, perchè altrimenti non ci sarebbe il tempo per convocarli; in caso non fossero presenti, le operazioni descritte da questo articolo si devono egualmente svolgere in tutta regolarità.

Vi è poi il problema della redazione di un atto giudiziario, che postula conoscenze di diritto sostanziale e processuale, su un quesito proposto in una materia scelta dal candidato tra il diritto privato, il diritto penale e il diritto amministrativo. Per quanto concerne il diritto civile e il diritto amministrativo, la cosa è di relativa facilità; per il diritto penale occorre far redigere un'impugnazione, cioè l'atto scritto che per definizione si pone come quello concretamente espletabile dall'aspirante; ritengo che le norme di attuazione dovrebbero specificare che, se il candidato sceglie la prova di diritto penale, gli si dovrebbe fornire il testo di una sentenza o di un provvedimento nei confronti del quale egli dovrebbe stendere l'atto di impugnazione.

Sono d'accordo con il collega Pinto per quel che concerne i tempi entro i quali deve essere data applicazione a questa legge, sia per quanto riguarda la sessione di esami di procuratore legale del luglio 1989, sia circa la necessità di un aggiustamento più conveniente del disposto del secondo comma dell'articolo 11.

In conclusione esprimo personalmente un giudizio estremamente favorevole a questa iniziativa, e ritengo che tale giudizio sia condiviso anche dai colleghi della Democrazia cristiana. Il disegno di legge al nostro esame punta a rendere realisticamente congruo all'effettivo espletamento della professione di procuratore legale l'esame di idoneità.

Vorrei fare un'ultima considerazione: teniamo presente che, oggi come oggi, l'esame da avvocato è praticamente desueto e allora tutto ciò che allontana da uno schematismo scolastico che ripete gli esami universitari e adatta invece alle esigenze della professione l'esame per l'abilitazione a procuratore legale, deve essere benvenuto e accolto con molto favore.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. I senatori Battello e Corleone hanno chiesto che non sia chiusa la discussione generale in attesa di acquisire dati sull'esito degli esami di procuratore.

Accolgo questa richiesta e avverto che nel seguito della discussione generale potranno intervenire soltanto i senatori che non sono intervenuti oggi, salvo su un fatto incidentale i senatori Battello e Corleone.

Il seguito della discussione del disegno di legge è pertanto rinviato ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 12,15.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici

DOTT. ETTORE LAURENZANO